

DELIBERAZIONE 20 LUGLIO 2017
539/2017/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ E.JA S.P.A. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel, recante "Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica: disposizioni in merito alle garanzie contrattuali ed alla fatturazione del servizio" (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel, Codice di rete tipo o, ancora, CADE) e, in particolare, gli Allegati B e C;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 609/2015/R/eel, recante "Disposizioni relative al codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica" (di seguito: deliberazione 609/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 26 gennaio 2017 (prot. Autorità 2988 del 27/01/2017), E.JA S.p.a. (di seguito: E.JA o reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: e-distribuzione o gestore) presunti comportamenti in contrasto con il principio di parità di trattamento, per non aver neppure esaminato il piano di rientro proposto dal reclamante medesimo per sanare la propria posizione debitoria nei confronti del gestore della rete di distribuzione; E.JA, prospettando un danno grave e irreparabile, ha, inoltre, chiesto all'Autorità di adottare *“provvedimenti di carattere temporaneo indispensabili per garantire la continuità dell'erogazione del servizio (di trasporto, ndr) nelle more della decisione”*;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente all'Autorità e al gestore di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della deliberazione 188/2012/E/com;
3. con nota del 23 febbraio 2017 (prot. Autorità 7301 del 23/02/2017), il responsabile del procedimento ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 24 febbraio 2017 (prot. Autorità 7533 del 24/02/2017), il responsabile del procedimento ha richiesto al gestore alcune informazioni e, in particolare, di:
 - chiarire le ragioni alla base del rifiuto di esaminare la proposta di piano di rientro avanzata da E.JA;
 - fornire, con riguardo alle decisioni di prendere o meno in considerazione eventuali piani di rientro degli utenti morosi, un resoconto sui criteri seguiti dopo l'entrata in vigore della deliberazione 268/2015/R/eel, al fine di garantire la parità di trattamento e la non discriminazione tra gli utenti.
5. con nota del 27 febbraio 2017 (prot. Autorità 7675 del 27/02/2017), il reclamante ha ribadito la necessità di adottare misure cautelari volte a garantire *“la continuità dell'erogazione del servizio e, quindi, a invitare e-distribuzione ad astenersi da qualunque atto o comportamento che pregiudichi detta continuità, nelle more della decisione del reclamo o comunque sino al momento che l'Autorità riterrà d'individuare”* e ha, contestualmente, chiesto la convocazione dell'audizione prevista dall'articolo 4, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
6. con nota del 2 marzo 2017 (prot. Autorità 8227 del 2/03/2017), il responsabile del procedimento ha dunque convocato l'audizione richiesta dal reclamante, per il giorno 15 marzo 2017;
7. con nota del 3 marzo 2017 (prot. Autorità 8703 del 3/03/2017), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva ed ha, altresì, risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
8. con nota del 6 marzo 2017 (prot. Autorità 9012 del 7/03/2017), il reclamante ha replicato alla nota del gestore del 3 marzo 2017;
9. con nota dell'8 marzo 2017 (prot. Autorità 9372 dell'8/03/2017), il gestore ha trasmesso all'Autorità la diffida indirizzata a E.JA, con la quale si intimava a

provvedere al *“reintegro della garanzia relativa al contratto di trasporto ... per l'importo di 771.074,63 euro, nonché di dare corso al versamento dei corrispettivi per l'importo di 1.028.406, 25 euro, oltre interessi moratori maturati e maturandi”*, avvertendo, altresì, che, in caso di mancato adeguamento della garanzia entro 15 giorni lavorativi, *“si verificherà la risoluzione del contratto di trasporto”*;

10. nel corso dell'audizione celebratasi in data 15 marzo 2017, il reclamante ha depositato alcuni documenti relativi alla situazione patrimoniale e al conto economico di E.JA alla data del 14 marzo 2017, nonché all'assenza di sofferenze e di azioni giudiziari da parte di creditori terzi e al regolare pagamento dei dipendenti;
11. con nota del 30 marzo 2017 (prot. Autorità 12667 del 30/03/2017), il responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, sentito il Collegio dell'Autorità, che *“la controversia verrà decisa direttamente nel merito”*;
12. con nota del 30 marzo 2017 (prot. Autorità 13008 del 31/03/2017), il gestore ha comunicato la *“risoluzione del contratto di trasporto energia elettrica stipulato in data 11/05/2015”* con E.JA, a decorrere dal 30 marzo 2017;
13. con nota del 26 aprile 2017 (prot. Autorità 15542 del 26/04/2017), il responsabile del procedimento ha richiesto al gestore ulteriori informazioni e, in particolare, di:
 - *“fornire la documentazione attestante l'esistenza dei piani di rientro concessi dopo l'entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità 268/2015/R/eel, dalla quale emerga, altresì, la durata dei piani di rientro concessi, il numero di rate e il relativo ammontare, nonché le modalità utilizzate per assicurarsi della regolarità del pagamento delle predette rate”*;
 - fornire la documentazione relativa ai casi in cui i piani di rientro sono stati, invece, negati;
14. con successiva nota del 17 maggio 2017 (prot. Autorità 17665 del 17/05/2017), il responsabile del procedimento ha sollecitato l'invio, da parte del gestore, delle informazioni richieste con nota del 26 aprile 2017;
15. con nota del 30 maggio 2017 (prot. Autorità 19247 e 19248 del 21/05/2017 e del 31/05/2017), il gestore, con un ritardo di 24 giorni rispetto al termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della Disciplina, ha fornito le informazioni richieste;
16. in data 30 giugno 2017, la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

17. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le disposizioni contenute nella deliberazione 268/2015/R/eel e, in particolare:
 - in tema di monitoraggio della puntualità dei pagamenti da parte dell'utente del trasporto:

- il paragrafo 3.2 dell'Allegato B, nella parte in cui dispone che l'impresa distributrice verifica, in ciascun semestre dell'anno, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento nel medesimo semestre, se si sono verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell'utente; in tale caso, l'impresa distributrice può modificare, rispetto al GAR iniziale, l'importo della garanzia, per tenere conto della puntualità dei pagamenti effettuati dall'utente;
- il paragrafo 3.4 dell'Allegato B, ai sensi del quale *“ai fini della verifica della sussistenza della condizione di utente regolare nei pagamenti di cui al paragrafo 3.2, sono esclusi i ritardi di pagamento di cui al paragrafo 2.5, lettere a, b e c”*;
- in materia, poi, di inadempimenti da parte dell'utente del trasporto e di gestione delle garanzie:
 - i paragrafi 5.1 e 5.2 dell'Allegato B, secondo cui l'impresa distributrice sollecita per iscritto l'utente che non adempie alle proprie obbligazioni di pagamento, richiedendo la corresponsione degli importi dovuti comprensivi degli interessi di mora e, ove l'utente resti comunque inadempiente, lo diffida per iscritto, richiedendo la corresponsione degli importi dovuti comprensivi degli interessi di mora nel frattempo maturati;
 - il paragrafo 5.5 dell'Allegato B, in forza del quale, nel caso in cui l'utente non adempia al completo pagamento degli importi dovuti nei termini di diffida di cui al precedente paragrafo 5.2 e nei casi in cui il medesimo abbia prestato garanzia nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, deposito cauzionale o, ancora, di *parent company guarantee*, l'impresa distributrice procede ad escutere la garanzia prestata;
 - il paragrafo 5.10 dell'Allegato B, alla cui stregua *“l'utente provvede a quanto disposto ai paragrafi 5.3, 5.7, e 5.8 entro quindici (15) giorni lavorativi dalla trasmissione della richiesta dell'impresa distributrice. Qualora l'utente non vi provveda, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia”*;
- con riguardo, infine, ai termini di pagamento delle fatture:
 - il paragrafo 5.2 dell'Allegato C, che pone in capo all'utente del trasporto l'obbligo di provvedere al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse.

QUADRO FATTUALE:

18. Il reclamante e il gestore erano parti di un contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica, con decorrenza 1° maggio 2015;
19. in conseguenza del debito maturato nell'ambito del suddetto rapporto contrattuale intercorrente con e-distribuzione - frutto, sia di ritardi nei pagamenti delle fatture di trasporto, che della mancata integrazione della garanzia a copertura del servizio di trasporto - E.JA chiedeva al gestore un incontro al fine di *“chiudere*

- ogni controversia mediante l'approvazione di un congruo piano di rientro, a fronte della propria rinuncia alle pretese relative agli oneri generali di sistema*";
20. nel corso dell'incontro, tenutosi in data 11 gennaio 2017, il gestore rifiutava di esaminare e, quindi, concedere il piano di rientro avanzato da E.JA;
 21. in data 3 marzo 2017, il gestore intimava a E.JA di provvedere *"al reintegro della garanzia relativa al contratto di trasporto per l'importo di 771.074,63 euro, nonché di dare corso al versamento dei corrispettivi per l'importo di 1.028.406,25 euro, oltre interessi moratori maturati e maturandi"*;
 22. in data 8 marzo 2017, il gestore intimava nuovamente a E.JA di provvedere al reintegro della garanzia relativa al contratto di trasporto, avvertendola che, in caso di mancato adeguamento entro i successivi 15 giorni, avrebbe risolto il contratto di trasporto;
 23. in data 30 marzo 2017, il gestore comunicava al reclamante la risoluzione, ai sensi della deliberazione 268/2015/R/eel (par. 5.10, All. B), del contratto di trasporto, precisando di aver provveduto *"quale impresa di distribuzione ... ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dalla regolazione vigente per le ipotesi di inadempimento da parte dell'utente del trasporto e del dispacciamento alle obbligazioni del contratto in questione"*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

24. Il reclamante contesta al gestore il mancato esame e, quindi, il mancato accoglimento della proposta di piano di rientro del debito maturato per *"ritardati pagamenti (fatture di trasporto, ndr)"* e per mancata *"integrazione della garanzia"* a copertura del servizio di trasporto erogato dal gestore;
25. in particolare, il reclamante lamenta la violazione, da parte di e-distribuzione, del principio di parità di trattamento, affermando che *"un'altissima quota di soggetti che hanno sottoscritto contratti di trasporto con ED hanno concordato con quest'ultima un piano di rientro che prevede una dilazione dei pagamenti"*;
26. secondo il reclamante, quindi, l' *"obbligo di garantire pari trattamento a tutti gli operatori impone a ED d'esaminare la possibilità di concedere una dilazione anche a EJA, così come ha fatto con altri soggetti che già l'hanno ottenuta"*, non essendo, peraltro, chiare le ragioni per cui *"le richieste di rateizzazione cui sono stati ammessi altri venditori ... in data antecedente l'entrata in vigore del CADE non siano replicabili"* anche nei confronti del reclamante medesimo;
27. il reclamante a sostegno, poi, della tesi della disparità di trattamento rileva che, a fine 2016, il gestore ha concesso un piano di rientro ad un utente del servizio di trasporto;
28. il reclamante ribadisce, infine, la propria disponibilità *"ad accedere al già ipotizzato piano di rateizzazione in 36 mesi ... al fine di evitare pregiudizi all'operatività della società"*;
29. il reclamante chiede, quindi, all'Autorità:
 - di accertare l'obbligo del gestore di esaminare, nel rispetto del principio di parità di trattamento, il piano di rientro proposto dal reclamante medesimo e

di riconoscere, altresì, che il piano di rientro e ogni sua eventuale modifica vengano concessi a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle riservate ad altri concorrenti in condizioni analoghe.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

30. Il gestore afferma di non aver esaminato la proposta di piano di rientro avanzata da E.JA in quanto incompatibile con l'impianto regolatorio del Codice di rete tipo;
31. il gestore afferma, infatti, che la deliberazione 268/2015/R/eel, per un verso, ha introdotto nuove previsioni in merito ai termini di pagamento delle fatture del servizio di trasporto, alle procedure di messa in mora, nonché alla determinazione delle garanzie; per l'altro, ha previsto procedure di monitoraggio dei pagamenti dei corrispettivi, finalizzate, oltre che alla qualifica di "buono" o "cattivo" pagatore per l'accesso a determinate forme di garanzie (*rating o la parent company guarantee*), alla quantificazione delle garanzie, maggiorate secondo modalità che tengono conto dell'entità dei ritardi nei pagamenti;
32. il gestore ritiene, inoltre, che *"la concessione ... di ulteriori forme di flessibilità commerciale nei pagamenti risulterebbe in deroga a precise disposizioni regolatorie, oltre che discriminatoria verso gli utenti buoni pagatori"*;
33. il gestore afferma, poi, di non aver *"mai concesso, dal momento in cui è entrato in vigore il CADE (1 gennaio 2016) e con particolare riferimento ai corrispettivi rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso CADE, piani di rientro agli utenti del trasporto morosi"*, fatta eccezione per 5 casi - di cui uno relativo proprio alla Società reclamante -, *"unicamente per crediti maturati nei confronti dei trader in relazione al servizio di trasporto erogato fino al 31 dicembre 2015"*; precisa, poi, il gestore che il piano di rientro accordato a E.JA, nel febbraio 2016, riguardava un debito pari a 167.099,29 euro relativo a corrispettivi per servizio di trasporto erogato fino al 31 dicembre 2015;
34. il gestore afferma, altresì, di aver negato piani di rateizzo a quattro utenti del trasporto, in quanto *"i debiti maturati si riferivano a corrispettivi relativi al servizio di trasporto erogato in un periodo successivo al 1 gennaio 2016, per i quali la delibera 268/2015 non prevede la possibilità di accordare agli operatori dilazioni nei pagamenti"*;
35. il gestore afferma, poi, che il piano di rientro che - secondo il reclamante - sarebbe stato concesso ad un utente del trasporto, a fine 2016, altro non sarebbe che un accordo transattivo sottoscritto successivamente alla risoluzione del contratto di trasporto, avvenuta a giugno 2016, *"al fine di definire il contenzioso insorto con l'indicata società, con reciproche rinunce e allo scopo, ulteriore, di evitare l'avvio delle azioni di recupero del credito in sede giudiziale"*; a tal proposito, il gestore precisa di aver manifestato al medesimo utente, a inizio 2016, la propria disponibilità ad accordare un piano di rientro per i corrispettivi del servizio di trasporto erogato fino al 31 dicembre 2015 e di non aver, tuttavia, mai sottoscritto il piano proprio a causa dell'intervenuta risoluzione del rapporto

contrattuale; sostiene, ancora, il gestore, di aver invece negato, sempre allo stesso utente, un piano di rientro per crediti relativi al servizio erogato dal 1 gennaio 2016;

36. il gestore ribadisce, dunque, la piena conformità della propria condotta alla disciplina regolatoria, nonché al principio di parità di trattamento nei confronti di tutti gli utenti del servizio di trasporto.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

37. La controversia verte sul rispetto, da parte di e-distribuzione, del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tra gli utenti del servizio di trasporto, quale E.JA; oggetto di accertamento è, in particolare, la decisione del gestore di non esaminare e, quindi, non concedere il piano di rientro avanzato da E.JA per sanare la propria posizione debitoria;
38. ebbene, dalle informazioni e dai documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria, è emerso che il gestore ha concesso, dal 1 gennaio 2016, cinque piani di rientro ad altrettanti utenti del servizio di trasporto, tra i quali anche la società reclamante ed ha, invece, respinto, oltre a quella di E.JA, altre quattro proposte di rateizzazione presentate da altrettanti utenti del servizio di trasporto;
39. più nel dettaglio, e-distribuzione ha concesso i predetti cinque piani di rientro per crediti legati al servizio di trasporto erogato fino al 31 dicembre 2015; di contro, il gestore ha rigettato tutte le richieste di rateizzazione di debiti maturati in relazione al servizio di trasporto erogato successivamente al 1 gennaio 2016;
40. in merito, poi, al presunto piano di rientro - evocato dal reclamante - che il gestore avrebbe concesso ad un utente del trasporto a fine 2016, dall'istruttoria condotta è emerso che il gestore ha, in realtà, sottoscritto con tale operatore un accordo transattivo, successivo alla risoluzione del contratto di trasporto; ma, soprattutto, il medesimo gestore ha provato *per tabulas*, nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, di aver negato al medesimo utente, analogamente a quanto avvenuto con E.JA, un piano di rientro per crediti legati al servizio di trasporto erogato nel 2016;
41. appare, dunque, evidente che il gestore ha tenuto, nei confronti di E.JA, una condotta in linea con i principi di non discriminazione e parità di trattamento; ed infatti, il gestore, nel rifiutare l'esame della proposta di rateizzazione dei debiti di E.JA, non ha in alcun modo dato vita ad un diverso trattamento del reclamante rispetto agli altri utenti del trasporto; e-distribuzione ha, infatti, adottato, da gennaio 2016, il medesimo univoco criterio: i piani di rientro relativi a debiti maturati per il servizio di trasporto erogato fino al 31 dicembre 2015 sono stati esaminati e, in taluni casi, concessi dal gestore; diversamente, i piani di rientro di debiti maturati per il servizio di trasporto erogato dal 1 gennaio 2016 non sono stati presi in considerazione ovvero sono stati negati

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato dalla società E.JA S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni